



☐ Originale

☐ Copia

COMUNE DI FRUGAROLO
(Provincia di Alessandria)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.12 /2021

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE POLIVALENTE PERIODO 2021/2025.

L'anno DUEMILAVENTUNO, addì OTTO del mese di FEBBRAIO alle ore 11,00 nella solita sala delle riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dalle norme statutarie, vennero convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Fatto l'appello risultano presenti:

N.	COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI	INVIATA
1	VALDENASSI MARTINO GIOVANNI PIO	SINDACO	X		○ Prefettura ○ Comunicata Capigruppo Consiglieri
2	GAZZANIGA PIETRO	VICE-SINDACO ASSESSORE ESTERNO	X		
3	FINCO ALAN FRANCESCO	ASSESSORE	X		
TOTALI			3	=	

Con l'intervento e l'opera della Dott. Stefano Valerii - Segretario Comunale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Giovanni Martino Pio VALDENASSI nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

Deliberazione della Giunta comunale

N. 12 Data 08/02/2021	OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE POLIVALENTE PERIODO 2021/2025.
--------------------------	---

LA GIUNTA COMUNALE

EVIDENZIATO CHE il Comune di Frugarolo è proprietario di un impianto natatorio – piscina comunale, e che negli anni passati si è provveduto ad affidare tale impianto in gestione a terzi, tramite l'istituto della concessione amministrativa;

DATO ATTO CHE l'affidamento della gestione della piscina comunale è da considerarsi una concessione di servizi, come previsto dall'art. 3, comma 1, lettere vv) del D.lgs. 50 – 2016:

vv) «concessione di servizi», un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera ll) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi;

zz) «rischio operativo», il rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell'offerta o di entrambi, trasferito all'operatore economico. Si considera che l'operatore economico assuma il rischio operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali, per tali intendendosi l'insussistenza di eventi non prevedibili non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. La parte del rischio trasferita all'operatore economico deve comportare una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita dall'operatore economico non sia puramente nominale o trascurabile; ⁽¹⁹⁾

aaa) «rischio di costruzione», il rischio legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli standard di progetto, all'aumento dei costi, a inconvenienti di tipo tecnico nell'opera e al mancato completamento dell'opera;

bbb) «rischio di disponibilità», il rischio legato alla capacità, da parte del concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per standard di qualità previsti;

ccc) «rischio di domanda», il rischio legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il concessionario deve soddisfare, ovvero il rischio legato alla mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa;

DATO ATTO CHE:

- il valore della concessione sarà fissato ex art. 167 del D.Lgs 50-2016 e ss.mm.ii.;
- la durata della concessione è stimata dal 2021 al 2025;

VISTO l'art. 32 del D.lgs 50-2016:

Art. 32 Fasi delle procedure di affidamento ⁽¹⁷³⁾ ⁽¹⁷⁴⁾

In vigore dal 17 luglio 2020

1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle stazioni appaltanti previsti dal presente codice o dalle norme vigenti.

2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti. ⁽¹⁷⁰⁾

3. La selezione dei partecipanti e delle offerte avviene mediante uno dei sistemi e secondo i criteri previsti dal presente codice.

4. Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta. L'offerta è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

5. La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, provvede all'aggiudicazione.

6. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 8.

7. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

8. Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione deve avere luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, purché comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto. La mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all'in-teresse della stazione appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e viene valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto. Non costituisce giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto, salvo quanto previsto dai commi 9 e 11, la pendenza di un ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione del contratto. Le stazioni appaltanti hanno facoltà di stipulare contratti di assicurazione della propria

responsabilità civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore lavori, ivi comprese quelle per opere provvisorie. Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione. L'esecuzione d'urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio, storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

9. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

10. Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei seguenti casi:

a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti nel rispetto del presente codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;

b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 54, nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico nei limiti di cui all'articolo 3, lettera bbbb) e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e b) ⁽¹⁷¹⁾.

11. Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.

12. Il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti. ⁽¹⁷⁵⁾

13. L'esecuzione, del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8.

14. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

14-bis. I capitolati e il computo estimativo metrico, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.

VISTO e RICHIAMATO l'art. 192 del D.lgs 267-2000;

DATO ATTO CHE:

- gli impianti sportivi comunali appartengono al patrimonio indisponibile dell'ente, ai sensi dell'art. 826, ultimo comma, del codice civile;
- la gestione degli impianti sportivi comunali può essere effettuata dall'amministrazione competente in forma diretta oppure indiretta, mediante l'affidamento a terzi individuati con procedura selettiva;
- in materia di affidamenti di impianti sportivi, occorre distinguere tra impianti con rilevanza economica ed impianti privi di rilevanza economica; gli impianti sportivi con rilevanza economica sono quelli la cui gestione è remunerativa e quindi è in grado di produrre reddito dalla gestione, mentre gli altri sono quelli la cui gestione non ha tali caratteristiche e quindi va assistita dall'ente;
- la gestione degli impianti sportivi con rilevanza economica ha le caratteristiche e le previsioni di cui all'art. 164 del Codice dei contratti pubblici con applicazione delle parti I e II del Codice stesso per quanto compatibili;
- con la concessione a terzi il Comune intende concorrere alla promozione ed al potenziamento delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dagli impianti sportivi, rendendo la piscina fruibile per la stagione estiva;
- inoltre l'Amministrazione intende realizzare una gestione efficiente in collaborazione con soggetti qualificati, che possono anche essere utilizzatori dei servizi stessi;

VISTO CHE, lo scopo dell'Amministrazione, viepiù, oltre quanto già enucleato, si riassume come di seguito:

- ottenere un miglior rapporto costo-benefici nella gestione ed utilizzo degli impianti sportivi;
- stabilire una durata pluriennale della concessione, fatte salve le valutazioni di cui all'art. 168 del Codice, con la previsione che possa essere effettuata una verifica in ordine al complessivo andamento della gestione in relazione agli impegni assunti dal concessionario ed al grado di soddisfazione degli utenti, impegnandosi comunque il soggetto affidatario in tal caso a redigere apposita relazione scritta da sottoporre alla Giunta Comunale;
- individuazione del soggetto gestore anche in base alle unità di personale ed alle ore lavorative impiegate per la realizzazione del servizio;
- previsione di un canone annuo adeguato, da mettere a base di gara, con offerta migliorativa da parte dei potenziali partecipanti;
- previsione di idonee penali da applicare al concessionario per garantire il puntuale assolvimento degli obblighi indicati nel capitolato di servizio;
- ogni intervento straordinario del concessionario dovrà essere sottoposto a preventiva autorizzazione del Comune;
- gestione dell'impianto nell'interesse della cosa pubblica, con criteri di trasparenza ed imparzialità;
- previsione di possibilità di utilizzare l'impianto da parte dell'Amministrazione Comunale, previo preavviso, per iniziative proprie;
- previsione di agevolazioni per i soggetti residenti nel Comune;
- previsione di agevolazioni per il concessionario in caso di mancate aperture o mancate prosecuzioni di attività di gestione causate dalla pandemia in corso (COVID -19);

VISTI E RICHIAMATI i provvedimenti emanati dal Governo della Repubblica in costanza di emergenza sanitaria (diffusione epidemia causata dal virus Sars-Cov2-COVID 19):

- **Decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15**
 - o Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
(GU Serie Generale n.45 del 23-02-2021)
- **Decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12**
 - o Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
(GU Serie Generale n.36 del 12-02-2021)
- **Dpcm 14 gennaio 2021**
 - o Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021».
(GU Serie Generale n.11 del 15-01-2021 - Suppl. Ordinario n. 2)
- **Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2**
 - o Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021.
(GU Serie Generale n.10 del 14-01-2021)
- **Delibera del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2021**
 - o Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (2)
(GU Serie Generale n.15 del 20-01-2021)
- **Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172**
 - o Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.
(GU Serie Generale n.313 del 18-12-2020)
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2021, n. 6 (GU Serie Generale n. 30-01-2021, n. 24).
- **Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137**
 - o Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

(GU Serie Generale n.269 del 28-10-2020)

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176 (GU Serie Generale n.319 del 24-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 43)

- **Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125**

- o Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale.

(GU Serie Generale n. 248 del 7-10-2020)

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge 27 novembre 2020, n. 159 (GU Serie Generale n.300 del 03-12-2020)

- **Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104**

- o Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.

(GU Serie Generale n.203 del 14-08-2020)

Decreto-Legge convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 (GU n.253 del 13-10-2020 - Suppl. Ordinario n. 37)

- **Decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83**

- o Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.

(GU Serie Generale n.190 del 30-07-2020)

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge 25 settembre 2020, n. 124 (G.U. 28/09/2020, n. 240)

- **Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020**

- o Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

(GU Serie Generale n.190 del 30-07-2020)

- **Dpcm 23 luglio 2020**

- o Definizione dei criteri di priorità delle modalità di attribuzione delle indennità agli enti gestori delle strutture semiresidenziali per persone con disabilità che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, devono affrontare gli oneri derivati dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti.

(GU Serie Generale n. 228 del 14-09-2020)

- **Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34**

- o Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

(GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21)

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (GU Serie Generale n.180 del 18-07-2020 - Suppl. Ordinario n. 25)

- **Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33**

- o Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

(GU Serie Generale n.125 del 16-05-2020)

Decreto-legge convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74 (GU Serie Generale n.177 del 15-07-2020)

- **Dpcm 12 maggio 2020**

- o Integrazione del Comitato di esperti in materia economica e sociale.

- **Decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30**

- o Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2.

(GU Serie Generale n.119 del 10-05-2020)

Decreto-legge convertito con modificazioni dalla Legge 2 luglio 2020, n. 72 (GU Serie Generale n.171 del 09-07-2020)

- **Decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28**

- o Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori mirgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19.

(GU Serie Generale n.111 del 30-04-2020)

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge 25 giugno 2020, n. 70 (in G.U. 29/06/2020, n. 162)

- **Dpcm 10 aprile 2020**

- o Istituzione del Comitato di esperti in materia economica e sociale.

- **Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 - #DecretoLiquidità**

- o Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.

(GU Serie Generale n.94 del 08-04-2020)

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 (in G.U. 06/06/2020, n. 143)

- **Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22**

- o Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato.

(GU Serie Generale n. 93 del 08-04-2020)

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2020, n. 41 (in G.U. 06/06/2020, n. 143).

- **Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19**

- o Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

(GU Serie Generale n.79 del 25-03-2020)

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35 (in G.U. 23/05/2020, n. 132).

- **Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 - Decreto CuraItalia**

- o Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

(G.U. Serie generale - Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo 2020)

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (in S.O. n. 16, relativo alla G.U. 29/04/2020, n. 110)

- **Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020**

- Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili
(GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020)
- **Ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020**
- Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)
(GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020)
- **Decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1**
- Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
(GU Serie Generale n.3 del 05-01-2021)
La L. 29 gennaio 2021, n. 6 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge".
- **Dpcm 3 dicembre 2020**
- Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19».
(GU Serie Generale n.301 del 03-12-2020)
- **Decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158**
- Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.
(GU Serie Generale n.299 del 02-12-2020)
La L. 29 gennaio 2021, n. 6 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 158 del 2020".
- **Decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157**
- Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Decreto Ristori quater).
(GU Serie Generale n.297 del 30-11-2020)
Decreto-Legge abrogato dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176 (GU Serie Generale n.319 del 24-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 43). Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo DL.
- **Decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154**
- Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Decreto Ristori ter).
(GU Serie Generale n.291 del 23-11-2020)
Decreto-Legge abrogato dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176 (GU Serie Generale n.319 del 24-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 43). Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo DL.
- **Decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149**
- Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Decreto Ristori bis).
(GU Serie Generale n.279 del 09-11-2020)
Decreto-Legge abrogato dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176 (GU Serie Generale n.319 del 24-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 43). Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo DL.
- **Dpcm 3 novembre 2020**
- Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».
(GU Serie Generale n.275 del 04-11-2020 - Suppl. Ordinario n. 41)
A partire dal 4 dicembre 2020 le disposizioni del Dpcm 3 novembre 2020 sono sostituite dal Dpcm 3 dicembre 2020.
- **Dpcm 24 ottobre 2020**
- Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».
(GU Serie Generale n.265 del 25-10-2020)
A partire dal 6 novembre 2020 le disposizioni del Dpcm 24 ottobre 2020 sono sostituite dal Dpcm 4 novembre 2020.
- **Decreto-Legge 20 ottobre 2020, n. 129**
- Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale
(GU Serie Generale n.260 del 20-10-2020)
*Decreto-legge abrogato dalla Legge 27 novembre 2020, n. 159 (GU Serie Generale n.300 del 03-12-2020)
Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo DL.*
- **Dpcm 18 ottobre 2020**
- Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».
(GU Serie Generale n.258 del 18-10-2020)

A partire dal 26 ottobre 2020 le disposizioni del Dpcm 13 ottobre 2020, come modificato e integrato dal Dpcm 18 ottobre 2020, sono sostituite dal Dpcm 24 ottobre 2020.

- **Dpcm 13 ottobre 2020**

- Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».

(GU Serie Generale n.253 del 13-10-2020)

A partire dal 26 ottobre 2020 le disposizioni del Dpcm 13 ottobre 2020, come modificato e integrato dal Dpcm 18 ottobre 2020, sono sostituite dal Dpcm 24 ottobre 2020.

- **Decreto-legge 11 settembre 2020, n. 117**

- Disposizioni urgenti per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale e per il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti dai comuni

(GU Serie Generale n. 227 del 12-09-2020)

Decreto-Legge abrogato dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 (GU n.253 del 13-10-2020 - Suppl. Ordinario n. 37) che ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 14 agosto 2020, n. 103, 8 settembre 2020, n. 111, e 11 settembre 2020, n. 117

- **Decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111**

- Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

(GU Serie Generale n. 223 del 08-09-2020)

Decreto-Legge abrogato dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 (GU n.253 del 13-10-2020 - Suppl. Ordinario n. 37) che ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 14 agosto 2020, n. 103, 8 settembre 2020, n. 111, e 11 settembre 2020, n. 117

- **Dpcm 7 settembre 2020**

- Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

(GU Serie Generale n. 222 del 07-09-2020)

A partire dal 14 ottobre 2020 le disposizioni del Dpcm 7 agosto 2020, come prorogato dal Dpcm 7 settembre 2020, sono sostituite dal Dpcm 13 ottobre 2020.

- **Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 103**

- Modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020.

(GU Serie Generale n.203 del 14-08-2020)

Decreto-Legge abrogato dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 (GU n.253 del 13-10-2020 - Suppl. Ordinario n. 37) che ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 14 agosto 2020, n. 103, 8 settembre 2020, n. 111, e 11 settembre 2020, n. 117

- **Dpcm 7 agosto 2020**

- Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

(GU Serie Generale n.198 del 08-08-2020)

A partire dal 14 ottobre 2020 le disposizioni del Dpcm 7 agosto 2020, come prorogato dal Dpcm 7 settembre 2020, sono sostituite dal Dpcm 13 ottobre 2020.

- **Dpcm 14 luglio 2020**

- Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

(GU Serie Generale n.176 del 14-07-2020)

A partire dal 9 agosto le disposizioni del dpcm 11 giugno 2020, come prorogato dal Dpcm 14 luglio 2020, sono sostituite da quelle del Dpcm 7 agosto 2020.

- **Decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52**

- Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro.

(GU Serie Generale n.151 del 16-06-2020)

Provvedimento abrogato dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 che ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52".

- **Dpcm 11 giugno 2020**

- Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

(GU Serie Generale n.147 del 11-06-2020)

A partire dal 9 agosto le disposizioni del dpcm 11 giugno 2020, come prorogato dal Dpcm 14 luglio 2020, sono sostituite da quelle del Dpcm 7 agosto 2020.

- **Dpcm 17 maggio 2020**

- Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

(GU Serie Generale n.126 del 17-05-2020)

Con Dpcm 18 maggio 2020 è stato modificato l'articolo 1, comma 1, lettera cc), del Dpcm 17 maggio 2020 (GU Serie Generale n.127 del 18-05-2020)

A partire dal 15 giugno 2020 le disposizioni del Dpcm 17 maggio 2020 sono sostituite da quelle del Dpcm 11 giugno 2020.

- **Decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29**

- o Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso, terroristico e mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati.

(GU Serie Generale n.119 del 10-05-2020 - Comunicato errata corrige GU Serie Generale n.123 del 14-05-2020)

Provvedimento abrogato dalla L. 25 giugno 2020, n. 70 che ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29".

- **Dpcm 26 aprile 2020**

- o Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

(GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020)

A partire dal 18 maggio 2020 le disposizioni del Dpcm 26 aprile 2020 sono sostituite da quelle del Dpcm 17 maggio 2020.

- **Dpcm 10 aprile 2020**

- o Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

(GU Serie Generale n.97 del 11-04-2020)

A partire dal 4 maggio 2020 le disposizioni del Dpcm 10 aprile 2020 sono sostituite da quelle del Dpcm 26 aprile 2020.

- **Dpcm 1 aprile 2020**

- o Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

(GU Serie Generale n.88 del 02-04-2020)

A partire dal 14 aprile 2020 le disposizioni del Dpcm 1 aprile 2020 sono sostituite da quelle del Dpcm 10 aprile 2020.

- **Dpcm 22 marzo 2020**

- o Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

(GU Serie Generale n.76 del 22-03-2020)

L'allegato 1 del dpcm 22 marzo 2020 è stato modificato dal Decreto del Ministro dello Sviluppo economico 25 marzo 2020 (GU Serie Generale n.80 del 26-03-2020)

Il Dpcm ha cessato di produrre effetti dalla data di efficacia delle disposizioni contenute nel Dpcm 10 aprile 2020.

- **Dpcm 11 marzo 2020**

- o Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

(G.U. Serie Generale n. 64 del 11/03/2020)

Il Dpcm ha cessato di produrre effetti dalla data di efficacia delle disposizioni contenute nel Dpcm 10 aprile 2020.

- **Dpcm 9 marzo 2020**

- o Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

(G.U. Serie Generale n. 62 del 09/03/2020)

Il Dpcm ha cessato di produrre effetti dalla data di efficacia delle disposizioni contenute nel Dpcm 10 aprile 2020.

- **Decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14**

- o Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19.

(GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020)

Decreto-legge abrogato dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (art. 1, comma 2). Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge.

- **Dpcm 8 marzo 2020**

- o Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale

(GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020)

In riferimento al Dpcm 8 marzo 2020, il Ministro dell'interno ha emanato la Direttiva n. 14606 del 08/03/2020 destinata ai Prefetti per l'attuazione dei controlli nelle "aree a contenimento rafforzato".

Il Dpcm ha cessato di produrre effetti dalla data di efficacia delle disposizioni contenute nel Dpcm 10 aprile 2020.

- **Decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11**

- o Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria.

(GU Serie Generale n.60 del 08-03-2020)

Abrogato dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (art. 1, comma 2). Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge.

- **Dpcm 4 marzo 2020**

- o Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale

(GU Serie Generale n.55 del 04-03-2020)

Il Dpcm ha cessato di produrre effetti dalla data di efficacia delle disposizioni contenute nel Dpcm 8 marzo 2020.

- **Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9**

- Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.53 del 02-03-2020)
Abrogato dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (art. 1, comma 2). Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge.
- **Dpcm 1 marzo 2020**
- Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.52 del 01-03-2020)
Il Dpcm ha cessato di produrre effetti dalla data di efficacia delle disposizioni contenute nel Dpcm 8 marzo 2020.
- **Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6**
- Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.45 del 23-2-2020)
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 13 (in GU 09/03/2020, n. 61).
Abrogato dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (art. 5 c. 1 lett. a) ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. 50-2016 e ss.mm.ii.;
- la legge 241 del 1990 e ss.mm.ii.;
- il regolamento sui lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia;
- il Bilancio di previsione per l'anno 2020/2022, esecutivo;
- il decreto 13 gennaio 2021, che ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali al 31 marzo 2021;

ACQUISITI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come sottoscritti in calce al presente atto;

CON votazione favorevole ed unanime, espressa nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) le premesse sono parte integrante della presente delibera;
- 2) adottare le linee di indirizzo enunciate in parte narrativa del presente provvedimento amministrativo, approvato per l'affidamento in concessione e gestione dell'impianto natatorio (piscina) comunale;
- 3) fornire al responsabile del procedimento le opportune indicazioni "quadro" affinché lo stesso agisca in piena autonomia in relazione allo scopo della presente deliberazione, con previsioni da capitolato di dettaglio e/o ulteriori rispetto ai principi emanati nella presente deliberazione;
- 4) programmare, sin da subito, nelle more di pubblicazione della presente delibera, l'avvio della procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del contraente;
- 5) riservarsi di adottare ulteriori atti modificativi, integrativi e correttivi della presente deliberazione, prodromico all'avvio delle procedure di gara vere e proprie;
- 6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, dopo successiva separata ed unanime votazione, ai sensi art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI FRUGAROLO
(Provincia di Alessandria)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.12/2021

(Art. 49, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.)

**OGGETTO: OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DEL
CENTRO SPORTIVO COMUNALE POLIVALENTE PERIODO 2021/2025.**

=====

PARERE DI LEGITTIMITÀ

Si esprime parere favorevole in ordine alla Legittimità della presente proposta di Deliberazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla Regularità Contabile della presente proposta di Deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

=====

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla Regularità Tecnica della presente proposta di Deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

Frugarolo, lì 08.02.2021

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO PRESIDENTE
Geom. Valdenassi Martino Giovanni Pio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta è stata affissa all'Albo Pretorio Informatico dell'Ente, oggi 12.04.2021 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 27.4.21 ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

Frugarolo, lì 12.04.2021

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità secondo quanto stabilito dall'art. 17, comma 33, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art. 134, u.c. T.U.E.L.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

Frugarolo, lì

☐ COPIA CONFORME ALLA DELIBERAZIONE, PER USO AMMINISTRATIVO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

Frugarolo, lì
